R.G.L. 1855/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. [redacted], lette le note scritte depositare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1855 /2022 R.G.L.

promossa da:

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Riviera Giovanna e elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, come da delega a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

[redacted], nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] domiciliata presso lo studio del medesimo come da delega a margine della memoria costitutiva

RESISTENTE

OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che

1. Il ricorrente proponeva il presente giudizio affermando che:

   - In data 4 luglio 2011 stipulava con [redacted] un contratto di agenzia a tempo indeterminato, in qualità di private banker, regolato dal contratto individuale e dall'Accordo Economico Collettivo del settore commercio, senza assegnazione iniziale di portafoglio clienti. Al punto 12, tale contratto poneva dei limiti allo svolgimento di attività in concorrenza, senza però prevedere alcun compenso.

   - Nel febbraio 2021 il ricorrente veniva sottoposto ad audit interno, nel corso

Firmato Da: MAURO MOLLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d471fd14f5d9b948a6e8244e760f758

del quale la società sollevava contestazioni relative agli incarichi di amministratore ricoperti in alcune società, alla ricezione di un bonifico di euro 28.000 da parte dello zio [redacted] cliente della banca, alla gestione dei rapporti di fido bancario e a un presunto conflitto di interessi con l'attività di private banker.

- Il [redacted] forniva le proprie controdeduzioni, chiarendo che gli incarichi societari erano stati previamente comunicati e autorizzati sin dal 2012, che le società avevano oggetto sociale non concorrenziale con l'attività di consulenza finanziaria, che il bonifico ricevuto costituiva mutuo di scopo tra parenti e che gli sporadici sconfinamenti bancari erano di modesta entità e sempre tempestivamente sanati. Nel giugno 2021 il ricorrente provvedeva a revocare le cariche di amministratore in due delle società oggetto di contestazione e a chiarire i rapporti con ulteriori soggetti societari indicati dalla preponente.

- Nonostante tali chiarimenti e iniziative correttive, con comunicazione del 22 ottobre 2021 [redacted] disponeva la sospensione dall'attività di agente per il periodo dal 2 al 15 novembre 2021, contestando presunte violazioni del Regolamento Consob e del Codice interno di comportamento.

- Il provvedimento di sospensione veniva tempestivamente impugnato dal ricorrente, che attivava altresì il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 410 c.p.c., conclusosi con esito negativo.

- In data 26 ottobre 2021 si teneva un incontro tra il dott[redacted] e i vertici aziendali, nel corso del quale l'Area Manager [redacted] sottoponeva il ricorrente a un *ultimatum*, condizionando la prosecuzione del rapporto alla chiusura delle società amministrate, accompagnando tale richiesta con affermazioni offensive, denigratorie e minacciose, nonché con indebite interferenze nella sfera personale e patrimoniale dell'agente, in un clima complessivamente intimidatorio; il ricorrente registrava la conversazione.

- A seguito del provvedimento di sospensione, del contenuto dell'incontro del 26 ottobre 2021 e della definitiva compromissione del rapporto fiduciario avvenuta a seguito di tale colloquio, il ricorrente comunicava recesso per giusta causa dal contratto di agenzia con comunicazione del 27 ottobre 2021, successivamente integrata con ulteriori motivazioni.

- Nel marzo 2022 avanzava formale richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta tenuta dai responsabili aziendali e proponeva reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, denunciando l'indebito controllo delle proprie

Firmato Da: MAURO MOLLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d471fd14f5d9b948a6e8244e760f758

movimentazioni bancarie quali cliente dell'istituto.

- Alla data di proposizione del ricorso, [redacted] non aveva corrisposto al dott. [redacted] le provvigioni maturate nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021, né le indennità di fine rapporto, né alcuna somma a titolo risarcitorio per i danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti.

2. Chiedeva quindi:

- accertare l'esistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia e conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso a proprio favore;
- condannare la convenuta al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela ex art. 13, capo II, dell'Accordo Economico Collettivo, nonché dell'indennità meritocratica ex art. 1751 c.c. ed art. 13, capo III, dell'Accordo Economico Collettivo;
- condannare la convenuta al pagamento delle provvigioni delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2021;
- riconoscere il diritto all'indennità ex art. 1751 bis c.c. e condannare la convenuta a pagarla;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione della propria immagine professionale, della dignità, del decoro e dell'onore per effetto della condotta d[redacted]

3. La convenuta si costituiva sostenendo che le mancanze addebitate al [redacted] (e da lui non sostanzialmente contestate) giustificassero la sospensione irrogata; ridimensionava il contenuto della parole del [redacted], sostenendo che non fossero state offensive, ma al più paternalistiche.

4. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e spiegando domanda riconvenzionale con cui:

- chiedeva il pagamento, a proprio favore, dell'indennità di mancato preavviso;
- chiedeva la restituzione dell'anticipo del bonus RNT 2020, ritenuto non definitivamente maturato per effetto della cessazione anticipata del rapporto.

5. Il ricorrente replicava alla domanda riconvenzionale, chiedendone il rigetto.

6. Fallita la conciliazione, il giudice fissava per discussione ed invitava le parti a depositare note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., contenenti altresì la quantificazione dell'indennità di mancato preavviso.

Firmato Da: MAURO MOLLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d471fd14f5d9b948a6e8244e760f758

Osserva

I fatti dedotti non sono sostanzialmente contestati. Sono quindi pacifici sia gli addebiti contestati alla ricorrente, sia il contenuto del colloquio intercorso con [redacted]

A) Giusta causa di recesso e indennità di mancato preavviso

1. Al fine di valutare se vi sia giusta causa di recesso, appare sufficiente prendere in considerazione il contenuto della discussione intervenuta tra giuseppe [redacted] area manager della convenuta, ed il ricorrente. Nonostante il tentativo di ridimensionare il contenuto di tale colloquio fatto da parte convenuta, emerge con tutta chiarezza che l'Area manager abbia utilizzato toni aggressivi, intimidatori, al fine di costringere il ricorrente a dismettere le quote societarie da questo possedute, nonché muovendogli violenti critiche sulla propria esposizione economica. Si veda, ad esempio, in merito alla necessità di chiudere tali società:

- [redacted] "*eh, bene, qui hai tre società che noi non le vogliamo! Allora l'azienda mi ha detto: o chiude, o chiudiamo noi. Cioè non c'è un margine di trattativa, quindi io non ti obbligo a chiuderle eh?! Non posso. Però posso tranquillamente chiudere il mandato. Hai capito?! Poi che sia per giusta causa o no, ci pensano gli avvocati. Però devo capire perché se tu continui ad avere queste società, che tra l'altro non fatturano una minchia… no!*"
- Seguono poi pesanti insinuazioni in merito al tenore di vita del ricorrente: "*eh, non mi fido, cosa vuoi che ti dica. Io sono anche convinto che tu abbia qualche altra entrata, te lo dico io non capisco come fai a mantenerti tutte 'ste robe qua in giro, non lo so. Non lo so. Cioè vai in giro in Rang Rover, che ha un mese di vita e non hai un cazzo di euro in tasca. Dimmi te uno come fa a comprarsi una macchina da 60.000 euro, no? Non avendo un euro in tasca; avendo 13 milioni di portafoglio, avendo una società che fattura zero, perché fattura zero questa società; mi dici come cazzo fai a mantenerla? Hai due figli da mantenere, io vorrei sapere … paghi l'affitto di casa tua…*"
- Il [redacted] prosegue poi minacciando rappresaglie da parte della banca: "*ho capito ma secondo te le paghi con i soldi nostri?! allora io chiudo i fidi, benissimo chiudo tutti i fidi. Io non vado a sovvenzionare tue aziende, è chiaro questo? Io domani ti chiudo tutti i fidi! Ti chiudo le entrate e voglio vedere cosa fai. Cioè noi ti diamo le sovvenzioni e lui compra le società che noi non volgiamo, ma ti rendi conto?!*"

Firmato Da: MAURO MOLLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d471fd14f5d9b948a6e8244e760f758

- Verso la fine della conversazione, è poi sintomatico quanto afferma [redacted] ossia "*Io adesso voglio chiudere. Non ti voglio più in azienda.* [redacted] *non ti voglio più. Dimmi se ti devo pagare il portafoglio o se ti devo mandar via per giusta causa. Dimmi cosa devo fare. Dimmi cosa devo fare perché non vedo un passo avanti, no?! Puoi anche andar via adesso... guarda se devo ascoltar ste robe qua... Dimmi se devo chiudere il rapporto per giusta causa o se devo pagarti il portafoglio... Dimmi.*"

2. A fronte di questa condotta pesantemente intimidatoria e tesa a offendere e svilire la persona del ricorrente (indubbiamente non si può qualificare l'atteggiamento de[redacted] come "paternalistico"), si può ragionevolmente affermare la irrimediabile lesione del vincolo fiduciario. Non si vede infatti come il [redacted] avrebbe potuto continuare a svolgere la propria attività quando l'area manager della convenuta lo ha minacciato per forzarlo a dismettere ogni partecipazione sociale, lo ha denigrato dal punto di vista lavorativo e ha affermato, senza mezzi termini, che la banca non voleva più proseguire nel rapporto.

3. Tale vicenda, da sola sufficiente a fondare la giusta causa di recesso, rende superflua ogni valutazione in merito alla fondatezza degli addebiti mossi al [redacted] e alla sua sospensione. Deve essere quindi riconosciuta all'agente l'indennità sostitutiva del preavviso.

4. Tale indennità, che le parti hanno diversamente quantificato, è da liquidare sulla base dell'Accordo Economico Collettivo: il contratto individuale, all'articolo 9, distingue il preavviso contrattualmente stabilito, pari a 120 giorni, rispetto all'indennità dovuta nel caso di recesso senza concedere tale termine. Si giunge a tale conclusione dalla lettura del quarto capoverso dell'articolo 9, che prevede l'ipotesi di recesso con effetto immediato, rimandando al vigente Accordo Economico Collettivo.

5. Le parti hanno (quantomeno) concordato sull'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso, in ipotesi dovuta, sulla base delle previsioni dell'Accordo Economico Collettivo, quantificandola, come emerge dalle note da ultimo depositate, in 45.925,50 €.

B) Indennità ex art. 13 AEC

1. il ricorrente domanda il pagamento delle indennità previste dall'articolo 13, paragrafi I e II dell'Accordo Economico Collettivo.

Firmato Da: MAURO MOLLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d471fd14f5d9b948a6e8244e760f758

2. La prima indennità, ossia l'indennità suppletiva di clientela, è dovuta nelle ipotesi in cui il rapporto di agenzia, che deve durare da almeno un anno, cessi per dimissioni dell'agente dovute a circostanze attribuibili alla preponente; situazione che si attaglia al caso di specie, come appena argomentato.

3. È quindi dovuta l'indennità suppletiva di clientela, poiché è soddisfatto l'unico requisito previsto dall'accordo collettivo.

4. L'indennità meritocratica, prevista al paragrafo III dell'articolo 13, è soggetta ad alcuni requisiti che devono essere provati dall'agente. In particolare:

- viene esclusa quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili alla preponente; per le ragioni finora esposte, non sussiste questa causa di esclusione;
- l'agente deve aver procurato nuovi clienti o sviluppato gli affari delle preponente e questi deve ricevere da tale attività sostanziali vantaggi, al momento del recesso; tale requisito è affermato dal [redacted] ma contestato dalla convenuta;
- è però prevista una condizione preliminare: l'indennità meritocratica è dovuta "*nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c.*". Parte ricorrente non fornisce tale prova, in quanto avrebbe dovuto allegare quale sarebbe stato l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 1751 c.c. e dimostrare che la somma delle indennità di cui ai capi I e II era inferiore. Non vi è alcuna allegazione in tal senso nel ricorso introduttivo, né tale quantificazione è presente nel documento 26 di parte ricorrente, che contiene i conteggi delle indennità richieste.

5. Tale indennità non è quindi dovuta.

C) Pagamento provvigioni arretrate

1. Il ricorrente domanda il pagamento delle provvigioni maturate negli ultimi tre mesi di rapporto, chiedendo di quantificare l'importo in ipotesi dovuto sulla base di una espletanda consulenza tecnica, previa esibizione della documentazione di provenienza della preponente; la convenuta eccepisce la totale carenza di allegazione in merito a tale domanda.

2. L'eccezione della convenuta è fondata. Nel ricorso introduttivo non si afferma alcunché in merito allo svolgimento di attività lavorativa da parte del [redacted] favore della banca nei mesi di cui vengono chieste le provvigioni: manca del tutto l'allegazione di

Firmato Da: MAURO MOLLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d471fd14f5d9b948a6e8244e760f758

aver svolto attività a favore della preponente, di aver contattato clienti, concluso contratti o movimentato portafogli.

3. La totale carenza di allegazione non può essere superata tramite l'ordine di esibizione o la consulenza tecnica, in quanto:

- il primo è uno strumento per acquisire una prova di cui la parte non dispone: ma il [redacted] aveva evidentemente modo di conoscere le proprie provvigioni, in quanto è obbligo della preponente fornire l'estratto conto provvigionale ed in alcuna parte del ricorso si afferma che tale obbligo non è stato adempiuto. D'altronde, nei conteggi prodotti vi è la puntuale indicazione delle provvigioni maturate nel 2021, di talché non si comprende per quale motivo il ricorrente non abbia indicato l'importo in ipotesi dovuto per i mesi in questione;
- il secondo è invece uno strumento che serve al giudice per acquisire competenze tecniche da lui non possedute, ma non per supplire a carenze probatorie e a superare le decadenze in cui siano incorse le parti.

4. La domanda è quindi da rigettare, in quanto del tutto sfornita di allegazione.

D) Risarcimento del danno

1. il [redacted] domanda il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al comportamento dell'area manage[redacted]i nel corso del colloquio del 26 ottobre 2021.

2. Si è preferito non riportare i numerosi e reiterati insulti rivolti dal [redacted] al ricorrente nel corso di tale incontro: è però indubitabile che costui si sia reso responsabile di ingiurie e minacce nei confronti del [redacted]

- Sotto il primo aspetto, non solo gli ha rivolto numerosi epiteti volgari (come "*c*****ne*"), ma ha anche svilito la sua figura umana e professionale, manifestando la propria antipatia, affermando che si tratta di una persona dallo scarso valore dal punto di vista lavorativo, che non è in grado di svolgere la professione, e sostenendo la sua poca affidabilità.
- Sotto il secondo aspetto, ha minacciato il ricorrente di chiudere le linee di credito, di risolvere il contratto e di aprire un contenzioso giudiziale con lui laddove non avesse "spontaneamente" deciso di dismettere le proprie quote societarie.

3. Per quanto riguarda la responsabilità della convenuta, è del tutto evidente che il [redacted], nel corso dell'incontro suddetto, agiva quale responsabile di area e quindi, ai sensi dell'articolo 2049 c.c., la Banca è responsabile della condotta commessa da chi agisce per suo conto; oltretutto, qui gli insulti e le minacce non sono legate ad un attrito personale tra

Firmato Da: MAURO MOLLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d471fd14f5d9b948a6e8244e760f758

i due soggetti, ma a comportamenti tenuti dal [redacted] che la Banca riteneva contrari ai propri interessi. È la stessa convenuta a riconoscere, al capo 51 della memoria, l'incarico conferito al [redacted] l'assunto del capo successivo è smentito non sono dal contenuto della conversazione, ma dal fatto stesso che tale colloquio sia intervenuto.

4. Infatti, il [redacted] non avrebbe avuto titolo di convocare il ricorrente e tenere tale conversazione, nei locali della Banca e alla presenza di altri colleghi, se non incaricato dalla convenuta.

5. Per quanto riguarda il danno, se da un lato questo non può essere *in re ipsa* (come afferma pacifica giurisprudenza), è però vero che parte ricorrente ha fornito gli elementi di fatto per permettere allo scrivente di affermarne l'esistenza e quantificarlo.

6. Si tenga conto, infatti, che il comportamento aggressivo e minaccioso è durato per quasi un'ora, ha messo in serissima discussione l'immagine professionale del ricorrente, oltretutto di fronte ad altri soggetti di sicuro rilievo all'interno dell'organizzazione della convenuta, ossia [redacted], divisional manager, [redacted], regional manager.

7. Prendendo come parametro gli importi previsti dall'articolo 4, d.lgs. 7/2016, e tenuto conto della durata del comportamento ingiurioso e minaccioso nonché della circostanza che questo sia stato tenuto dinanzi ad altre persone che operano nello stesso ambito lavorativo del ricorrente, per cui tali affermazioni hanno una notevole potenzialità diffusiva, si ritiene congruo liquidare il risarcimento del danno in 5000 €.

E) Patto di non concorrenza

1. Il ricorrente chiede infine il pagamento del patto di non concorrenza previsto all'art. 12 del contratto individuale di agenzia, per il quale non era previsto alcun compenso. La convenuta eccepisce che tale clausola non prevede alcun patto di non concorrenza.

2. La domanda del ricorrente è infondata. L'art. 12 del contratto individuale, seppur titolato "limiti contrattuali alla concorrenza", prevede, come obblighi per l'agente per i due anni successivi alla risoluzione del contratto:

- il divieto di divulgazione delle notizie attinenti ai rapporti intercorsi o in essere (quindi un obbligo di riservatezza);
- il divieto di reclutare i private banker della convenuta per conto proprio o per conto di società concorrenti.

3. Il contenuto di tali divieti non è riconducibile a quello previsto dall'art. 1751 bis, comma 1, che invece regola il patto con cui viene limitata l'attività propria dell'agente. A

Firmato Da: MAURO MOLLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d471fd14f5d9b948a6e8244e760f758

riprova di ciò, si consideri che il [redacted] avrebbe potuto svolgere immediatamente attività di agente a favore di soggetti concorrenti della convenuta, come in effetti ammette di aver fatto. L'obbligo di non divulgare informazioni riservate e di non stornare dipendenti o collaboratori non rientra nel divieto di non concorrenza ma, come correttamente rilevato dalla convenuta, è espressione di un generale dovere di correttezza sanzionato, nei casi più gravi, dall'art. 2598 c.c.

F) domande riconvenzionali.

1. La prima domanda riconvenzionale svolta dalla Banca è logicamente da rigettare, avendo lo scrivente riconosciuto l'esistenza di giusta causa di dimissioni in capo al ricorrente con conseguente diritto di costui di percepire l'indennità di mancato preavviso.

2. Deve invece essere accolta la domanda di restituzione del bonus RNT 2020, erogato il 21 maggio 2021 e che si sarebbe consolidato solo dopo due anni.

3. Parte ricorrente eccepisce che, poiché il recesso dal contratto di agenzia non è a sé imputabile, essendo invece conseguenza dello scorretto comportamento della preponente, non potrebbe essere richiesta la restituzione dell'anticipo.

4. Tale eccezione non è accoglibile. Il bonus suddetto è un'incentivazione prevista dalla banca come trattamento di miglior favore per i propri agenti e quindi la condizione per la quale tale incentivo si consolida solo laddove il rapporto fosse per durato sino al maggio 2023 è pienamente legittima.

5. Non vi è alcuna norma contrattuale che permetta di sostenere l'equivalenza tra il mantenimento in servizio e la giusta causa di recesso di talché appare irrilevante la giustificazione delle dimissioni. La mancata permanenza in servizio fino a maggio 2023 deve essere intesa come una condizione risolutiva dell'incentivo contrattuale: poiché il rapporto del [redacted] è terminato prima di tale data, l'importo anticipato deve essere restituito.

G) Spese di lite

Vista l'accoglimento parziale della domanda principale del ricorso e di quella riconvenzionale, si ritiene congruo compensare per metà le spese di lite e di condannare la convenuta al pagamento del restante, in quanto il valore della domanda accolta dell'attore supera sensibilmente quello della convenuta.

Firmato Da: MAURO MOLLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d471fd14f5d9b948a6e8244e760f758

P.Q.M.

Visti agli artt. 127 ter e 429 c.p.c., ogni diversa domanda e istanza rigettata:

- accerta la giusta causa di recesso del ricorrente e, per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 45.925,50 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 29.846,61 a titolo di indennità suppletiva di clientela, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a pagare al ricorrente l'importo di € 5.000 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte ricorrente a pagare a parte convenuta l'importo di € 6.919 oltre interessi legali e, dal momento della domanda, gli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c.;
- rigetta nel resto il ricorso e la domanda riconvenzionale;
- compensa per metà le spese di lite, che liquida per intero in € 14.103, e pone il resto in capo a parte convenuta, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e CU.

Torino – Brescia, 14/05/2026

Il Giudice

dott. [redacted]

Firmato Da: MAURO MOLLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d471fd14f5d9b948a6e8244e760f758